

ALLEGATO B2 /3

## ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1^nota di variazione	AGGIORNATO	
Interessi di dilazione e di differimento sul versamento dei contributi.....	179.000.000	179.000.000	251.739.069
Interessi per il versamento dilazionato degli oneri derivanti dalla legge n. 58/1992 art.5.....	295.827.000.000	248.669.983.000	248.649.733.537
Ammende, multe, sanzioni civili e amministrative su contributi.....	252.000.000	36.000.000	80.984.000
Entrate varie .....	94.300.000	75.065.000	87.657.000
<b>TOTALE .....</b>	<b>296.352.300.000</b>	<b>248.960.048.000</b>	<b>249.070.113.606</b>

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Allegato B2/4

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1° NOTA DI VARIAZIONE (1)	AGGIORNATO (2)	ACCERTATI nel 2000 (3)	meno RATEO al 31/12/1999 (4)	più: RATEO al 31/12/2000 (5)	DATO ECONOMICO (3-4+5) (6)
Rate di pensione.....	1.968.260.000.000	1.973.710.000.000	1.997.772.914.630	11.182.000.000	17.261.000.000	2.003.851.914.630
meno: Maggiorazioni agli ex combattenti - art. 6, legge n. 140/1985 e successive.....	2.469.000.000	2.460.000.000	2.468.294.945	.	.	2.468.294.945
<b>RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....</b>	<b>1.965.791.000.000</b>	<b>1.971.250.000.000</b>	<b>1.995.304.619.685</b>	<b>11.182.000.000</b>	<b>17.261.000.000</b>	<b>2.001.383.619.685</b>
Indennità una tantum per sopravvenuto matrimonio - art.23, legge n.1450/1956.....	.	.	.	.	.	0
<b>TOTALE.....sub.a).....</b>	<b>1.965.791.000.000</b>	<b>1.971.250.000.000</b>	<b>1.995.304.619.685</b>	<b>11.182.000.000</b>	<b>17.261.000.000</b>	<b>2.001.383.619.685</b>
ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA' - prestazioni economiche ed accessorie - art.1, legge n.98/1982.....	64.000.000	108.000.000	92.134.000	.	.	92.134.000
<b>TOTALE GENERALE.....</b>	<b>1.965.855.000.000</b>	<b>1.971.358.000.000</b>	<b>1.995.396.753.685</b>	<b>11.182.000.000</b>	<b>17.261.000.000</b>	<b>2.001.475.753.685</b>

## TRASFERIMENTI PASSIVI

Allegato B2/5

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1 <sup>a</sup> NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2000
ALLO STATO:			
- somme già destinate al soppresso ONPI - art.12.commi 3 e 4, legge n.55/1958 e art.1 duodecis. legge n.641/1978.....	5.589.000.000	5.125.000.000	4.665.313.000
AD ALTRI ENTI:			
- contribuzioni a favore degli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale.....	4.210.000.000	3.861.000.000	3.514.536.000
- contribuzioni a favore dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale.....	29.300.000	26.500.000	25.239.000
- Commissione Vigilanza Fondi Pensione art.2 D.L. 15/4/98.....	135.000.000	170.054.000	170.054.400
TOTALE.....	4.374.300.000	4.057.554.000	3.709.829.400
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
- valori di copertura assicurativa.....	740.000.000	400.000.000	415.274.334
TOTALE COMPLESSIVO .....	10.703.300.000	9.582.554.000	8.790.416.734

## APPENDICE

### EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La gestione, sotto l'aspetto del gettito contributivo, è stata interessata prevalentemente dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare, l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n.338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, stabilisce "che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso al 1.1.2000, in esecuzione dell'art. 1 della legge 26.6.1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimali predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1.1.2000 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito dalla legge 11.11.1983, n. 638, modificato dal D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389), corrispondente a L. 68.552 per ciascuna giornata.

Con riguardo alle retribuzioni convenzionali, la gestione, dal 1 gennaio 2000, è stata interessata dalle innovazioni, apportate con D.M. 3/12/1999, per le categorie di lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del DPR n. 602/1970.

Gli artt. 2 e 3 del decreto hanno individuato una duplice retribuzione convenzionale ex art. 4 DPR n. 602/1970:

- retribuzione ex art. 2 D.M. 3/12/1999 valevole ai soli fini IVS;
- retribuzione ex art. 3 D.M. 3/12/1999 valevole ai fini delle contribuzioni minori.

L'art. 2 del D.M. ha stabilito che, dal 1 gennaio 2000, ai soli fini del versamento dei contributi IVS per tutti i lavoratori soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970, l'imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389. Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore ex art. 6 del DPR n. 602/1970.

Il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del citato D.L. 12.9.1983, n. 463 modificato dal secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. 9.10.1989, n. 338, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Si è verificato, inoltre, l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti - L. 144.263.000 (art. 2, comma 18, legge 8.8.1995, n. 335);
- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 - L. 66.324.000 .

Non si sono verificati, in generale, aumenti nelle aliquote contributive di finanziamento del Fondo, ad eccezione dell'aumento annuale dello 0,70% (0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore), prevista dall'art.3, c.1, del Decreto Legislativo 16.4.1997, n. 146, per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti di cui all'art. 9 della legge 26/7/1984 n. 413, per i quali trovano applicazione le disposizioni del settore agricolo.

Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per le aziende agricole con operai a tempo determinato ed indeterminato si deve far riferimento alle "Disposizioni in materia contributiva", di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146: "Attuazione della delega conferita dall'art.

2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola". Tali disposizioni prevedono una graduale equiparazione del settore agricolo agli altri settori produttivi.

Com'è noto, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 16 aprile 1997, n. 146 con decorrenza 1° gennaio 1998, l'aliquota di finanziamento del F.P.L.D., per la generalità delle aziende agricole, è elevata annualmente, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.

Pertanto, dal 1° gennaio 2000 le aliquote contributive dovute al F.P.L.D. risultano così fissate

- 17,05% a carico del datore di lavoro compresa la quota base dello 0,11%;
- 7,54% a carico del lavoratore.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.L. 16 aprile 1997, n. 146 con decorrenza 1° luglio 1997, per aziende agricole di tipo "industriale" l'aliquota di finanziamento al F.P.L.D. è elevata annualmente nella misura di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore.

Pertanto, dal 1° luglio 2000, si determinano le seguenti variazioni relative al F.P.L.D.:

- 18,86% a carico del datore di lavoro compresa la quota base dello 0,11%;
- 8,04% a carico del lavoratore.

L'evidenza contabile separata dei lavoratori dipendenti da aziende di pubblici esercizi di trasporto ha risentito delle modifiche delle aliquote contributive introdotte dall'articolo 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria per l'anno 2000), il quale ha previsto rilevanti modifiche nelle aliquote contributive dovute, per i periodi dal 1/1/2000 al 31/12/2001, dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto

legislativo 29 giugno 1996, n. 414, stabilendo per i datori di lavoro e per i lavoratori, le modifiche di seguito riportate:

- contributi dovuti dai datori di lavoro.
  - o il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (personale in forza al 31/12/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri), è stabilito nella misura del 23,81 per cento;
  - o il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
  - o il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
  - o il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;
  - o il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento".
- contributi dovuti dai lavoratori dipendenti.
  - o il contributo dovuto al FPLD per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (personale in forza al 31/12/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri) è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
  - o contributo aggiuntivo dell'1% dovuto, a totale carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 3 ter L. 438/92, sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, anche nei confronti del personale precedentemente escluso (iscritti al soppresso Fondo ante il 31 dicembre 1995).

L'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto la soppressione dei Fondi per i dipendenti dall'ENEL, da aziende elettriche private e dalle aziende di pubblici servizi di telefonia a decorrere dal 1.1.2000. Dalla stessa data è stata istituita una evidenza contabile separata del FPLD per l'iscrizione del personale in precedenza iscritto ai Fondi, mentre il personale assunto successivamente al 31.12.1999 con qualifica di operaio, impiegato e quadro, dovrà essere iscritto al FPLD.

Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per



i citati soppressi Fondi, lo stesso articolo 41 ha previsto un contributo a carico dei datori di lavoro, da corrispondere all'INPS secondo le modalità stabilite con decreto 6 luglio 2000 del ministro del Lavoro e del Ministro del tesoro.

In materia di prestazioni la gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 2000 e' stata, tra l'altro, influenzata dal decreto legge 24 novembre 2000 n. 346, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Per effetto dell'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto-legge, per le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° luglio 2000 nonche' per quelle con decorrenza anteriore a tale data le rate spettanti dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 Testo Unico n. 1124/1965.

Da tale data pertanto deve essere posta in pagamento la pensione ai superstiti senza la riduzione introdotta dalla legge n. 335/1995, la quale all'articolo 1, comma 43, stabiliva che "le pensioni di inabilita', di reversibilita' e l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa.

Il divieto di cumulo delle rate di pensione ai superstiti con la rendita vitalizia, permane, allo stato, per il periodo compreso entro il 30 giugno 2000.

Peraltro la Corte di Cassazione, con sentenze n. 16128, n.16132 e n. 16136 del 13 novembre/22 dicembre 2000, si e' pronunciata in senso favorevole agli interessati in merito al divieto di cumulo fra i trattamenti di vecchiaia a carico dell'INPS e le rendite INAIL spettanti ai superstiti ex articolo 85 T.U. n. 1124/1965, in caso di morte dell'assicurato conseguente ad infortunio o malattia professionale.

Lo stesso decreto n. 346, all'articolo 2 reca disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

L'articolo 2, comma 1 del citato decreto n. 346 ha stabilito che "la data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.

Il richiamato comma 1 ha stabilito il differimento dei termini di presentazione della domanda di ammissione ai versamenti volontari e di pensionamento anticipato lavori socialmente utili per coloro che, pur essendo in possesso alla data del 31 dicembre 1999 dei prescritti requisiti minimi di contribuzione e di eta', non hanno presentato la domanda stessa entro il 21 giugno 2000.

Per i soggetti che erano in possesso dei requisiti minimi, di contribuzione e di eta', richiesti per l'ammissione al pensionamento anticipato e del requisito dei dodici mesi di effettivo impegno nei progetti lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilita' e che hanno presentato o presenteranno la domanda di prepensionamento successivamente al 21 giugno 2000 ed entro il 30 aprile 2001, il predetto trattamento pensionistico decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Il termine ultimo di decorrenza sara' quindi il 1° maggio 2001.

Per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra che allo stato usufruiscono, ad esempio, del trattamento di integrazione salariale, il termine utile di cessazione del rapporto di lavoro sara' il 30 aprile 2001.

Il Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 478 del 31.10.2000, ha stabilito un piu' favorevole criterio di valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti in base all'articolo 22, 1° comma della legge 21.7.1965, n. 903.

In particolare il comma 7 dello stesso articolo 22 dispone che ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro "si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".

Sulla base della predetta delibera, per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti deve essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito e' quello stabilito dall'articolo 14 —septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per l'anno 2000 tale limite e' pari a L. 23.583.165 e cioe' a lire 1.965.263 mensili.

Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/84 e che, quindi, si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennita' di accompagnamento (lire 803.130 mensili per l'anno 2000).

In materia di integrazione al minimo in caso di titolarita' di due o piu' pensioni il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Deliberazione n. 324 del 13.6.2000.

Cio' in quanto la Corte di Cassazione, con varie sentenze (n.871, n. 1606, n.1609, n.6737, n.8503 e n. 8562, intervenute nell'anno 1999), ha stabilito che deve essere fornita un'interpretazione letterale dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 638 del 1983, che detta criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarita' di piu' pensioni.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nello stabilire che in caso di concorso di due o piu' pensioni inferiori al minimo l'integrazione spetta una sola volta, detta specifici criteri per l'individuazione della pensione sulla quale l'integrazione stessa deve essere corrisposta.

In particolare, tale norma dispone che "Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu' pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu' elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento

minimo, l'integrazione al trattamento minimo e' garantita sulla sola pensione diretta, sempre che non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione".

In attesa dell'emanazione di nuove disposizioni normative in materia, il predetto Consiglio di Amministrazione ha deliberato che per le situazioni di pluritolarita' che insorgono da data successiva a quella della deliberazione, debbono trovare applicazione i criteri enunciati dalla Cassazione; per le situazioni di pluritolarita' gia' in essere, di procedere all'eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri giurisprudenziali, con effetto dalla data di insorgenza della situazione di pluritolarita', solo a seguito di richiesta da parte degli interessati; per le situazioni di pluritolarita' in cui una delle pensioni, avendo fruito dei benefici previsti dalla legge n. 140 del 1985 o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, risulti attualmente di importo superiore al trattamento minimo, di non modificare la situazione in essere. Pertanto per le situazioni di pluritolarita' insorte dal 14 giugno 2000 in poi l'individuazione della pensione da integrare deve essere effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati.

Nel caso di concorso di due o piu' pensioni a carico di gestioni diverse, l'integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo piu' elevato o, a parita' di importo al momento della coesistenza, sulla pensione con decorrenza piu' remota.

Non assume pertanto piu' rilevanza la circostanza che una delle pensioni sia liquidata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi.

Nel caso di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione l'integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione diretta. Qualora una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

I criteri anzidetti si riferiscono a tutti i casi in cui la seconda o ulteriore pensione sia liquidata dal 14 giugno in poi, anche se con decorrenza anteriore.

Per le situazioni di pluritolarita' gia' in essere al 14 giugno 2000, l'eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri precedentemente esposti e' effettuato solo a seguito di richiesta da parte degli interessati. Il trasferimento ha effetto dalla data di insorgenza della situazione di pluritolarita'.

Il Decreto legislativo 20 febbraio 2000, n. 61, detta nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale, abrogando alcune delle norme che precedentemente regolavano la materia

Fermo restando che ai fini del diritto a pensione il requisito contributivo deve essere accertato secondo i principi generali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, (art. 7, c.1 e 5, della legge n. 638/1983, come modificato dall'art. 1, c.2, della legge n. 389/1989) ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione si computa per intero l'anzianita' riferita ai periodi part-time.

Tale normativa riprende la precedente di cui nell'abrogato articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

La Corte di Cassazione aveva gia' ritenuto applicabile, con sentenza n. 11.482 del 1997, la disciplina della legge n. 863 anche ai rapporti di lavoro part-time sorti come tali dall'inizio.

In materia, con sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999, La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione: cio' nella considerazione che tale normativa va riferita non solo al caso di trasformazione del rapporto di lavoro ma anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti come tali dall'inizio.

Il decreto 19 maggio 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fissato i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti ai fini dei benefici previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si ricorda che il citato decreto legislativo n. 374, all'articolo 2, prevede la riduzione del limite di età pensionabile nell'ambito delle attività usuranti.

L'articolo 1 del citato decreto ministeriale pone a carico delle categorie interessate gli oneri derivanti dall'anticipo dell'età pensionabile in argomento. L'articolo 2 dello stesso decreto, al comma 1, stabilisce che nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica: "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; "lavori in cassoni ad aria compressa"; "lavori svolti dai palombari"; "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi di bordo o di grandi blocchi strutture; "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Il comma 2 del citato articolo 2 prevede un concorso dello Stato, non superiore al 20% del corrispondente onere.